

**Edizione di mercoledì 15 Settembre 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**I criteri di trasferimento del credito d'imposta beni strumentali ai soci**  
di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**Credito d'imposta spese sanificazione e acquisto DPI: domande dal 4 ottobre**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **CONTENZIOSO**

**Non rottamabile la causa contro il diniego di autotutela**  
di **Angelo Ginex**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Concessione del credito e azione del curatore contro l'istituto di credito**  
di **Francesca Dal Porto**

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Organizzazione professionale degli studi: tra consapevolezza, capacità ed engagement**  
di **Valentina Dal Maso – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di**  
**Vicenza**

## **ENOGASTRONOMIA**

**Storia della frittura: caratteristiche e curiosità**  
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

## CASI OPERATIVI

---

### ***I criteri di trasferimento del credito d'imposta beni strumentali ai soci***

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Quali sono i criteri, le modalità e la tempistica per il trasferimento del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 ai soggetti partecipanti all'ente trasparente?***

È legittima l'attribuzione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 ai seguenti soggetti:

- soci di società di persone;
- collaboratori dell'impresa familiare;
- soci di società cooperativa che abbia optato per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 Tuir.

A precisarlo è l'Agenzia delle entrate nella circolare 9/E/2021, in cui esamina le fattispecie di utilizzo del credito d'imposta da parte di un soggetto diverso da quello in capo al quale è maturato.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## AGEVOLAZIONI

### ***Credito d'imposta spese sanificazione e acquisto DPI: domande dal 4 ottobre***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Allo scopo di favorire l'adozione di misure dirette a contenere la diffusione del Covid-19, l'[articolo 32 D.L. 73/2021](#) ha introdotto un credito d'imposta commisurato alle **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta, per ciascun beneficiario, **nella misura del 30 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata**, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto **non può eccedere il limite di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, **nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.

Possono fruire dell'agevolazione tutti i **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'[articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019](#) convertito, con modificazioni, dalla **L. 58/2019**.

Le **modalità di accesso al beneficio ricalcano**, in buona sostanza, **quelle previste per il credito d'imposta introdotto dall'articolo 125 D.L. 34/2020**, riferito alle **spese per sanificazione e acquisto DPI** sostenute nel 2020.

Si ricorda che lo scorso anno il credito d'imposta era previsto al **60 per cento**, percentuale poi ridotta al **15,6423 per cento**, ottenuta dal rapporto tra fondi disponibili (euro 200.000.000) ed ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti (euro 1.278.578.142); la misura era stata aumentata al 28,297 per cento dall'[articolo 31, comma 4-ter, D.L. 104/2020](#), dopo la conversione in L. 126/2020.

Per quanto riguarda le spese sostenute nell'anno corrente **occorre trasmettere apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.**

Le domande possono essere inviate **direttamente dal contribuente** oppure **avvalendosi di un intermediario di cui all'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#)** e successive modificazioni.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che **sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.**

Inoltre, all'interno della **finestra temporale** dedicata all'invio delle domande è possibile presentare la **rinuncia integrale** al credito precedentemente comunicato.

Con riferimento all'**ambito oggettivo** sono ammissibili al credito d'imposta le **spese sostenute per:**

1. la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. la **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
3. l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
4. l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali **termometri, termoscanner**, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Ai fini del **rispetto del limite di spesa** previsto, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.**

Detta percentuale è ottenuta **rapportando il limite complessivo di spesa**, di cui all'articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del citato **D.L. 73/2021**, **all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.**

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, **può essere utilizzato** dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

- in **compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), a **partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** citato in precedenza.

Il **modello F24** va presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili** dall'Agenzia delle entrate, pena il **rifiuto dell'operazione di versamento**; nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello **F24** verrà scartato.

**Non trovano applicazione**, invece, i limiti di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) – **limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili** ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale – e all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) – **limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU** del Modello Redditi.

Si attende, infine, apposita risoluzione con cui **verranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24**.

## CONTENZIOSO

---

### ***Non rottamabile la causa contro il diniego di autotutela***

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

## SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Il **diniego di autotutela**, in quanto provvedimento avente **contenuto precettivo autonomo**, sia pure di mera conferma del precedente avviso di accertamento, **non rientra tra gli atti definibili** ai sensi dell'[articolo 6 D.L. 119/2018](#). È questo l'interessante principio reso dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 24652** depositata ieri **14 settembre**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica all'amministratore unico di una s.r.l. di un **avviso di accertamento** in materia di Ires ed Irap a carico della società e della successiva **cartella di pagamento** per la riscossione delle maggiori imposte dovute. Il contribuente, ritenendo di non poter essere il destinatario della pretesa fiscale concernente la società, proponeva ricorso. Ricevuta un'**intimazione di pagamento**, questi procedeva a presentare altresì **istanza di autotutela**, la quale veniva respinta. Tale diniego veniva impugnato rilevando la **mancata notifica dell'avviso di accertamento** e la Commissione provinciale accoglieva il ricorso, affermando che l'atto rientrasse nel novero di quelli **ricorribili** ai sensi dell'[articolo 19 D.Lgs. 546/92](#) e che l'unico limite all'esercizio del potere di autotutela fosse rappresentato dal **giudicato sostanziale**.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, su **appello dell'Agenzia delle entrate**, confermava la decisione dei giudici di prime cure, sostenendo che, alla luce dei limiti posti dalla Corte di Cassazione con **sentenza n. 7388/2007**, nel caso di **atti definitivi** per mancata impugnazione, potessero essere **oggetto di autotutela** solo quelli connotati da **infondatezza** (cioè viziati sotto il profilo sostanziale in ordine ai presupposti dell'imposizione), come nel caso di specie.

L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi **ricorso in Cassazione**, per lamentare, tra gli altri motivi, la **violazione degli articoli 2, 7 e 19 D.Lgs. 546/92** e dell'**articolo 68 D.P.R. 287/82** e dei principi generali in materia di **autotutela**, in relazione all'[articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ.](#) La ricorrente sosteneva la **impossibilità per il giudice di sindacare il diniego dell'esercizio di autotutela valutando anche la fondatezza della pretesa**, nel caso di atto impositivo divenuto definitivo. Asseriva inoltre che il sindacato di autotutela dovesse attenersi

solo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione e non potesse riguardare l'atto investito dalla richiesta di autotutela.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili le suddette doglianze, precisando che il **diniego di autotutela**, non avendo **contenuto precettivo autonomo** (sia pure di mera conferma del precedente avviso impositivo), **non** può rientrare tra gli **atti definibili** ai sensi dell'[articolo 6 D.L. 119/2018](#).

I giudici di vertice hanno rammentato che **l'attribuzione al giudice tributario, da parte dell'articolo 12, comma 2, L. 448/2001, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato**. Pertanto, sebbene il provvedimento di autotutela sia discrezionale e comporti l'affievolimento della posizione soggettiva del contribuente ad interesse legittimo, ciò non comporta la sottrazione delle controversie sui relativi atti al giudice naturale, ossia al giudice tributario (cfr., **Cass. SS. UU. 27.03.2007, n. 7388**).

La Corte ha inoltre precisato che **il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è consentito, purché si accerti la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto**, originarie o sopravvenute. Al contrario, deve escludersi che possa essere accolta l'impugnazione dell'atto di diniego proposta dal contribuente, il quale contesti vizi dell'atto impositivo che avrebbe potuto far valere, per tutelare un interesse proprio, in sede di impugnazione prima che diventasse definitivo (cfr. [Cass. sent. 23.01.2019, n. 1803](#); [Cass. sent. 20.02.2019, n. 4937](#); [Cass. ord. 30.12.2020, n. 29874](#)).

Nella fattispecie in esame, la Corte ha sottolineato che: **«né dalla motivazione né dal controricorso emerge che il contribuente abbia dedotto ragioni di rilevante interesse generale a sostegno dell'istanza di autotutela»** e, conseguentemente, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai principi suesposti, precisando in motivazione (al contrario!) che i motivi esposti dal contribuente nell'istanza di autotutela attenessero alla sua estraneità alla pretesa tributaria. Trattasi dunque di un interesse dedotto che è **«astratto e, come tale, non idoneo a giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela, occorrendo a tal fine un interesse generale, che travalica quello individuale della parte in causa»**.

In virtù delle suesposte argomentazioni, **il ricorso contro il diniego della definizione agevolata è stato rigettato**, mentre, in accoglimento del primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata è stata cassata.



## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Concessione del credito e azione del curatore contro l'istituto di credito***

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO SOVRAINDEBITAMENTO MUOVE VERSO IL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 218 L.F.](#) disciplina la **fattispecie del ricorso abusivo al credito**, sanzionando gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al **credito, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza**.

La stessa disposizione è contenuta anche nell'[articolo 325 D.Lgs. 14/2019](#), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con previsione della medesima fattispecie.

Analogamente alle situazioni su riportate, anche **l'operatore bancario può tenere una condotta censurabile** allorquando, con dolo o colpa, **conceda credito ad una impresa** in una situazione di **difficoltà economico-finanziaria** ed in **mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi**.

Il soggetto finanziatore, infatti, è tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. **sana e corretta gestione**, verificando il **merito creditizio** del cliente in forza di informazioni adeguate.

La stessa Banca d'Italia è chiamata a **vigilare allo scopo di contenere il rischio**, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari.

In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge l'importanza, per l'ordinamento, dell'**obbligo di valutare con prudenza**, da parte dell'**istituto bancario**, la **concessione del credito ai soggetti finanziati**, in particolare ove in **difficoltà economica**.

Quando si verifichi il comportamento illecito da parte dell'operatore bancario, lo stesso sarà tenuto al **risarcimento del danno, qualora ne discenda l'aggravamento del dissesto** favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa.



È anche vero però che tale valutazione, circa il **comportamento tenuto dall'operatore bancario**, deve inquadrarsi in un più ampio contesto in cui da tempo si vede un certo *favor* del legislatore verso il **sostegno finanziario all'impresa in crisi volto al suo risanamento** (riconoscimento della **prededucibilità ai finanziamenti nel concordato preventivo** e negli **accordi di ristrutturazione dei debiti, esenzione da revocatoria** ex [articolo 67, comma 3, lett. e\), L.F.](#) ed ex [articolo 166, comma 3, D.Lgs. 14/2019](#), introduzione dell'istituto della convenzione di moratoria, ecc.).

Si pensi ancora al caso della cosiddetta **finanza-ponte** ([articolo 182-quater, comma 2, L.F.](#)); alla **finanza interinale**, funzionale al giudizio di omologazione in corso di procedura (ex [articolo 182-quinquies, commi 1 e 3, L.F.](#)).

Ogni accertamento, ad opera del giudice del merito, dovrà essere rigoroso al fine di valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agito con **imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti**, ordini o discipline o abbia viceversa, pur nella concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l'evento dannoso.

Tale seconda situazione potrà, ad esempio, verificarsi ove la banca abbia deciso di erogare credito dopo aver **valutato positivamente un piano di risanamento aziendale**, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite.

In caso di fallimento, per l'eventuale ristoro del pregiudizio derivante dalla concessione abusiva del credito, è **legittimato ad agire contro la banca lo stesso curatore fallimentare**.

La **concessione imprudente del credito** potrebbe aver comportato una **diminuzione del patrimonio del soggetto fallito**, con conseguente **pregiudizio all'intero ceto creditorio** a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex [articolo 2740 cod. civ.](#)

Ai fini della **configurabilità della responsabilità** del soggetto finanziatore per le condotte più volte enunciate, il **curatore ha l'onere di dedurre e provare**:

- a) la **condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria**, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'[articolo 43 c.p.](#);
- b) il **danno-evento, dato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita**;
- c) il **danno-conseguenza**, rappresentato dall'**aumento del dissesto**;
- d) il **rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta**.

Con [ordinanza n. 18610 del 30.06.2021](#) la Cassazione ha espresso alcuni importanti principi di diritto in materia di **concessione del credito da parte della banca ad una impresa che si trovi in situazione di crisi**.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

---

### ***Organizzazione professionale degli studi: tra consapevolezza, capacità ed engagement***

di **Valentina Dal Maso** – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di  
**Vicenza**



Come per ogni attività di impresa anche all'interno degli studi professionali si realizza quel basilare concetto di organizzazione tanto necessario a garantirne una evoluzione quanto e soprattutto per assicurare una visione di medio-lungo termine nella gestione d'insieme.

Parlare di **organizzazione** significa partire dal presupposto che ci sia una chiara e definita **proceduralizzazione** interna: ma quanto tutto ciò si realizza effettivamente nei nostri studi?

L'argomento spazia dalla **gestione interna**, in capo ai titolari, e che coinvolge unitamente le persone che ivi collaborano per giungere poi ad una **amministrazione esterna** dei rapporti con i vari **stakeholders**.

**Internamente**, dunque, il concetto abbraccia numerosi ambiti: dal livello di innovazione dello studio alla *leadership* e gestione del team (e conseguentemente alle **scelte dei collaboratori e i relativi rapporti interni**), dall'**aspetto contrattuale ed economico**, agli **ambiti tecnologico e relazionali**.

Il tutto prosegue lungo una analisi **esterna** che ricomprende il concetto di come comunicare efficacemente il proprio operato nel mercato e verso i vari **stakeholders**.

Il fine ultimo consiste nell'attribuire un **valore intrinseco ed estrinseco allo studio**.

La parola **organizzazione**, che etimologicamente significa strumento, e rappresenta un **insieme di persone unite per raggiungere uno o più obiettivi** comuni in una connessione e un coordinamento continui: dalla fase di **costituzione**, fino alla sua **crescita**, ogni studio professionale intesse una serie di relazioni interne ed esterne idonee ad assicurare una serena e definita **gestione delle attività**, dei cambiamenti e delle fasi che naturalmente si presentano.

Il **controllo di gestione** tanto decantato per le sue **funzionalità aziendali** riverbera però i suoi vantaggi anche a livello **professionale** in quanto consente un **monitoraggio costante delle attività**, una loro calendarizzazione e un approccio olistico con lo scopo di assicurare una **corretta gestione dei rapporti esistenti**, del capitale umano, economico e dei relativi servizi offerti per attivare una strategia mirata e consapevole.

Una tale profonda analisi transita doverosamente attraverso l'analisi degli errori commessi, più precisamente di **errori organizzativi** che da qualsivoglia ruolo vengano commessi.

In tal senso, per esempio, risulta interessante evidenziare il recente **Progetto Regionale Veneto "Generazioni professionali a confronto"**, progetto n. 1928-1-1315-2019 **"Generazioni professionali a confronto- aspetti valutativi, organizzativi e contrattuali"** realizzato nel 2020, conclusosi nel corrente anno e promosso da Confprofessioni Veneto, ProServizi, Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Vicenza e Venezia e Università di Verona, che ha contribuito ad analizzare quel **processo evolutivo**, frutto delle tecnologie economiche e sociali, che ha inciso sugli **aspetti organizzativi degli studi professionali**.

La parola **errore** deriva dal latino "error", che significa "vagare,deviare", dunque rappresenta un evento i cui risvolti **non sono solo negativi** ma anche **positivi** e **rimettono in gioco varie dinamiche** quali l'esatta trasposizione di attenzioni, regole e conoscenze.

**Analizzare e comprendere** aspetti culturali e stili di pensiero, *mindset*, consuetudini, prospettive e semplicemente credenze professionali che non conoscono talvolta più fondamento rappresenta il risultato di un percorso di **autovalutazione** che permetta di far emergere quelle problematiche che si verificano negli studi professionali nei quali quotidianamente ciascuno di noi si interfaccia.

Sperimentare questa fase affinché rappresenti il **punto di partenza verso una nuova considerazione** degli **eventi**, il loro approccio agli stessi e l'impatto che ingenerano, significa porsi le giuste domande, selezionare le precise competenze, analizzare le specifiche situazioni per condividere e sviluppare feedback costruttivi.

Trattasi di una **fase importante per comprendere e realizzare** veramente quali siano i punti forti e i punti deboli che si annidano all'interno dei nostri studi e che incidono inevitabilmente su **tutte le dinamiche e situazione che quotidianamente si verificano**.

Un'**economia in costante evoluzione**, la **globalizzazione** e la **pandemia** hanno accelerato queste dinamiche che portano doverosamente a dirigerci verso una **visione strategica** delle professioni, in una scelta tra l'essere protagonisti o vittime dei costanti cambiamenti in atto.

Tre dunque i punti nodali:

- **controllo di gestione interno** (gestione metodologica del modello di *business* adottato, della strategia in atto e pianificazione di servizi e processi interni);

- **approccio al cambiamento** (analisi degli scenari futuri del comparto in cui lo studio opera e dei possibili repentini cambiamenti);
- **comunicazione esterna** (messa in atto di un consapevole e strutturato percorso per comunicare efficacemente il proprio modello professionale).

Una valutazione a 360° di tutte queste opzioni, i loro effetti e le relative variazioni implementabili, consentirà altresì di sfruttare le singole competenze interne e favorirà una reale **strutturazione interna** per un **miglioramento continuo**, una **analisi delle variabili economico- finanziarie** ma anche **relazionali** e **umane** per la **costruzione di nuove opportunità** e per porre solide basi per affrontare qualsivoglia sfida.

## ENOGASTRONOMIA

---

### ***Storia della frittura: caratteristiche e curiosità***

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

Chi ha inventato la **frittura**? È la domanda che spesso ci poniamo per benedire o maledire quel genio culinario che inventò una **tecnica di cottura che piace a tutti**.

Sulla frittura si sono costruite ricchezze, basti pensare alle quantità di *fish and chips* vendute in tutto il mondo. Verrebbe da pensare che la frittura sia stata inventata nei Paesi anglosassoni oppure direttamente oltreoceano, ma non è così.

Tre i popoli che si contendono il **primato di aver scoperto** come friggere gli alimenti:

- Egiziani,
- Ebrei,
- Cinesi.

Gli storici della gastronomia hanno **diverse teorie** su chi si contendeva il primato di aver scoperto come friggere gli alimenti.

Gli **Egizi**, ottimi panificatori, sembra che **friggessero nel grasso** la pasta di pane dolcificata con il miele. Inoltre, nella tomba del faraone Ramses III è stata trovata una raffigurazione dei dolcetti fritti a forma di spirale. Dolce che in molte regioni italiane ancora oggi viene preparato in occasione del carnevale e non solo.

La seconda tesi sostiene che gli inventori della frittura furono gli **ebrei** quando in fuga dall'Egitto si trovarono nel deserto del Sinai. Nel Levitico si impone che i sacerdoti offrano a Dio un **impasto di farina e grasso**.

La terza tesi attesta che furono i **Cinesi** ad inventare la frittura nel XV secolo **dopo aver fabbricato il Wok**, padella dal fondo concavo adatta a raggiungere alte temperature. Adatta quindi alla **frittura con gli oli vegetali estratti dai Cinesi**: sesamo, soia e canapa.

Troviamo la frittura anche a **Roma**, nel “De re coquinaria” di Apicio, vissuto sotto Tiberio nel I secolo d.C. L'unico problema è che l'autore usa spesso il verbo *frigere* anche per il significato di tostare.

Dobbiamo attendere il **Medioevo** per vedere la frittura entrare a pieno diritto nei **ricettari dell'epoca**. Sono del 1380 (Viander di Taillevent) le prime ricette di Luccio fritto, frittate e frittelle. Ci furono poi le ricette di **due cuochi marchigiani**, Venanzio Mattei di Camerino, nel

1669, che tra le sue preparazioni parla di **pane fritto dorato e formaggio fritto**, ricette queste che ancora figurano nella tradizione marchigiana.

L'altro **cuoco marchigiano** fu Antonio Latini di Fabriano che nel 1692 diede alle stampe *Lo scalco alla moderna*, dove descrive i pranzi preparati per il Governatore spagnolo a Napoli.

Descrive ricette come: *“gran piatto di fritto con fegato di vitello, bocconi di animale, fegatelli di diversi polli, cervelle di vitelle, fette di zinna con sparaci fritti sopra, funghi soffritti, fette di provola fritte e braciolette di vitella battute e fritte”*.

Con il passare degli anni apparvero sempre più ricette preparate **friggendo gli ingredienti in grasso animale**, lo strutto. Si iniziarono a friggere arance, mele, pollo, uccelletti, gobbi, cardi e carciofi, formaggio fresco, riso, selleri, pesce sfoglia.

Polpette di stoccafisso fritte, animelle di agnello fritte, gnocchetti di semolino fritti, gnocchetti di crema frita, olive ripiene fritte, sfrappe, uova fritte e frittelle sono invece le ricette descritte nel libro *“La guida in cucina”* del 1927 di Cesare Tirabasso, il cuoco di Montappone.

Per trovare la ricetta delle famose **patate fritte** dobbiamo invece arrivare alla **fine del '700** e la paternità se la contendono più nazioni. Nella popolazione dei Valloni, regione del Belgio, le mogli dei pescatori della Mosa sembra che friggessero le patate a forma di piccoli pesci durante l'inverno quando il fiume era ghiacciato e i loro mariti non si riuscivano a pescare nulla.

La Francia, però, assegnò la paternità al famoso Parmentier e alla sua campagna per sostenere il consumo delle patate nel 1789.

Gli Stati Uniti, invece, ne pretesero la paternità assegnandola al cuoco americano George Crum che, per fare un dispetto ad un facoltoso cliente troppo esigente, concepì l'idea di tagliare le patate a fette sottilissime e di friggerle pensando così di renderle immangiabili. Creò, invece, delle patate leggerissime e croccanti al punto giusto rendendo felice il cliente.

